

UILPA Penitenziari   
www.polpenuil.it



# Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  
Casa Circondariale Bologna

*Ufficio del direttore*  
FAX N. 1662  
del 23/08/2005

Al Provveditorato Regionale  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Emilia Romagna  
BOLOGNA  
(Rif. Fax n. 30579/SG del 07/07/2005)  
Alla O.S. UIL  
Coordinamento Nazionale Penitenziari  
ROMA  
(Rif. Fax n. 1846 del 09/07/2005)  
Alla O.S. UIL  
Coordinamento Provinciale Penitenziari  
BOLOGNA  
(Rif. nota n. 32 del 01/07/2005)  
D.A.P. – Ufficio Relazioni Sindacali  
ROMA

p.c.

**OGGETTO:** Certificazioni mediche e tutela della privacy. D.Lgs. 196/2003.

In riscontro al fax di codesto Provveditorato nonché alle note dell'O.S. in indirizzo si comunica quanto segue:  
con la nota n. 128176/1-13-C del 23/06/1995, emanata dal D.A.P. Segreteria Generale ad integrazione della C.M. n. 3383/5833 del 16/09/1994 (inerente l'invio presso la competente C.M.O., senza necessità di autorizzazione da parte dell'ufficio competente, del dipendente affetto da patologie di ordine psichico per l'attivazione della procedura di cui all'art. 129 del D.Lgs. 443/92), si dispone l'obbligo d'informare gli organi competenti delle infermità di carattere psichico o psicologico riscontrate al personale dell'Amministrazione, per i conseguenti provvedimenti previsti dall'art. 129 C.d.S..

Pertanto, a partire da tale data, questa direzione, nel momento in cui il dipendente sia stato giudicato non idoneo al servizio, da parte della competente C.M.O., poiché gli sono state riscontrate le suddette patologie, provvede ad informare gli organi competenti per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui sopra. Tale comunicazione, che avviene sulla base di disposizione impartita dall'ufficio dipartimentale e mai revocata, avviene per tutti i dipendenti che si trovano nelle condizioni indicate.

In merito alle doglianze, formulate dall'O.S. in indirizzo, le stesse non appaiono sussistere in quanto:

- In base agli artt. 18 e seguenti del D.Lgs. 196/2003, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso e possono trattare i dati sensibili quando vi sia una espressa disposizione legislativa. Il trattamento dei dati sensibili avviene quindi da parte della

UILPA Penitenziari   
www.polpenuil.it



# Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  
Casa Circondariale Bologna

*Ufficio del direttore*

direzione sulla base delle diverse normative, a seconda della natura dell'atto da compiere. E' pur vero che, entro il 1 gennaio 2006, deve essere adottato il regolamento previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 196/2003, termine oltre il quale l'amministrazione non potrà trattare tali dati in assenza del suddetto regolamento. Regolamento che, per quanto è dato di conoscere, è in via di definizione da parte dei competenti uffici dipartimentali.

- Il riferimento alla L.C. 3542/8088 del 04/03/2002 non appare inerente alla materia perché tale lettera circolare è antecedente al D.Lgs. 196/03 per il quale, come già detto, la P.A. può trattare il dato sensibile quando autorizzato da un'espressa disposizione di legge senza necessità di consenso, consenso richiesto invece agli organismi sanitari o agli esercenti le professioni sanitarie. Infatti, così come ricordato anche nella Direttiva n. 1/2005 emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica, la disciplina del codice "è improntata dal principio di semplificazione in base al quale l'elevato grado di tutela dei diritti è assicurato nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità di esercizio del diritto alla protezione dei dati personali e degli adempimenti posti a capo dei titolari del trattamento (art. 2, 2 comma, del D.Lgs. 196/03)". Inoltre la L.C. citata afferma un divieto di diffusione del dato sensibile, così come oggi previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 196/03, ma, nel caso di specie, non di diffusione si tratta ma di comunicazione ad altro ente pubblico.
- L'informazione di cui trattasi viene quindi data ad un organo pubblico, competente, ai sensi dell'art. 129 C.d.S., in tema di sospensione della patente di guida, per una rilevante finalità d'interesse pubblico, individuata dallo stesso art. 129 C.d.S. in rapporto all'art. 119 C.d.S. A tal proposito si ricorda che il trattamento del dato è consentito, per tale finalità, dalla stessa disciplina comunitaria (Direttiva n. 95/46/CE) così come richiamata dallo stesso D.Lgs. 196/03
- Come già detto tale comunicazione avviene per tutti i dipendenti, posto che vi siano le condizioni citate e sulla base di una disposizione dipartimentale, e non per atto discrezionale della direzione. Si precisa inoltre che la direzione provvede solo ad informare l'organo competente ma non ha alcuna competenza sul successivo procedimento instaurato ai sensi dell'art. 129 C.d.S. e quindi disconosca i criteri seguiti dall'organo competente in ordine agli eventuali provvedimenti sospensivi.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

*Tr. d'ufficio*

IL DIRETTORE  
(Dott.ssa Manuela Geresani)